

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA**  
**“CASTELLANO”**

*Professionisti d'impresa -*

*Area fiscale e societaria -*

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *gestione patrimoni – TRUST – FONDI PATRIMONIALI -*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

*Circ. n° 17 del 26/03/2008*

*irap : NUOVA BASE IMPONIBILE ( ART.1, CO. 50-52 )*

*A cura dell'ufficio Studi*

*SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1*  
*TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642*  
*E-MAIL :info@studiocastellano.com*  
*sito web: www.studiocastellano.com*

## **IRAP: NUOVA BASE IMPONIBILE (ART. 1, CO. 50-52)**

Fissata, dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, aliquota Irap al 3.9%.

Contestualmente verranno modificate le regole di deduzioni e detrazioni ai fini Irap.

In particolare:

- **la base imponibile Irap si sostanzia nella differenza tra le voci di bilancio A e B con esclusione, sostanzialmente, di accantonamenti e spese del personale (anche non afferenti alla voce B9);**
- sparisce ogni riferimento alla correlazione Ires-Irap;
- sono ridotte le deduzioni Irap attualmente vigenti.

In particolare si segnala che la modalità di calcolo della base imponibile risulta strettamente vincolata alla Classificazione di bilancio dei ricavi e dei costi, caratteristici, ora sindacabili dal fisco (c.d. "criterio di derivazione").

Particolari regole sono fissate per l'assoggettamento frazionato nei prossimi sei esercizi dei componenti imputati in passalo nel quadro Ec.

Norme particolari di calcolo della base imponibile sono previste per banche, assicurazioni, nonché per le società di persone e le imprese individuali.

Infine è previsto che la dichiarazione Irap, a partire dal periodo di imposta 2008, non sia più trasmessa unitamente al modello Unico, bensì autonomamente.

Le novità illustrate decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

## **IRAP: COMPETENZA REGIONALE (ART. 1, CO. 43-45)**

Dal 1° gennaio 2009 in forza di apposite leggi regionali l'Irap diverrà un vero e proprio tributo regionale. Unico limite previsto attualmente è l'indeducibilità dell'Irap dalle imposte statali.

**Lo Studio Professionale è a disposizione della clientela per le valutazioni e gli approfondimenti delle norme in commento, nonché per la pianificazione di un adeguato *tax planning* fiascale.**